

Resoconto riunione GSE-ANEV

Sede GSE, 16 maggio 2018

PAGAMENTI

Si chiede di conoscere lo stato di avanzamento della modifica della modalità di erogazione dell'incentivo ex-CV, in relazione alla possibilità, come già avvenuto per gli impianti a biomasse, di passare gradualmente dalle attuali tempistiche di pagamento con cadenza trimestrale a quella mensile.

GSE – Il GSE ha elaborato scenari ed effettuato valutazioni rispetto all'adeguamento delle modalità di pagamento degli incentivi ex-CV anche per le altre fonti di alimentazione e si conferma l'impegno a condividerne gli esiti ed elaborare proposte da sottoporre al Ministero dello Sviluppo Economico.

PROCEDURE OPERATIVE GESTIONE ESERCIZIO – RIGENERAZIONE COMPONENTI

Con riferimento alle “*Procedure Operative per la gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi*”, pubblicate sul sito internet del GSE il 20/12/2017 (nel seguito, Procedure GEI), l'Associazione ha sottoposto alla valutazione del GSE due modelli di autodichiarazione per l'attestazione dell'avvenuta attività di rigenerazione da mettere a disposizione, come *format*, delle officine specializzate/fornitori/ditte di manutenzione. In particolare, oltre a chiedere conferma della bontà dei due modelli di autodichiarazione trasmessi, si chiede di prevedere, all'interno delle Procedure GEI, oltre alla figura dell'officina specializzata, anche quella del fornitore e/o manutentore.

Inoltre, con riferimento all'identificazione delle officine specializzate, si è rinnovata la richiesta di considerare che, nella visura camerale (o equivalente estero), possa essere riportata, più genericamente, l'attività di costruzione e/o riparazione e/o revisione e/o manutenzione di componenti/macchine elettriche.

GSE – I due modelli di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (nel seguito, DSAN) proposti dall'Associazione, uno per i componenti “rigenerati” in data successiva a quella di pubblicazione delle Procedure GEI e l'altro per i componenti “rigenerati” in data antecedente a quella di pubblicazione delle Procedure GEI, sono stati revisionati dal GSE in conformità a quanto previsto dalle Procedure GEI (vd. Allegato 1: per i componenti “rigenerati” in data successiva a quella di pubblicazione delle Procedure GEI e Allegato 2: per i componenti “rigenerati” in data antecedente a quella di pubblicazione delle Procedure GEI).

A tal proposito, si ribadisce che solo l'“Officina specializzata” che ha effettuato l'intervento di rigenerazione può sottoscrivere la DSAN attestante l'avvenuto ripristino delle normali condizioni funzionali e prestazionali del componente dal punto di vista tecnico e della sicurezza (Allegato 1). Con riferimento alle sole visure camerali allegate alla summenzionata DSAN, pur confermando quanto stabilito nelle Procedure GEI, il GSE si rende disponibile a considerare valide anche le visure in cui, pur non utilizzando il termine “rigenerazione”, sia descritta l'attività di costruzione e/o riparazione e/o revisione e/o manutenzione del componente oggetto dell'intervento.

GARANZIE DI ORIGINE (GO) E MANCATA PRODUZIONE EOLICA (MPE)

L'Associazione rileva, con riferimento ai processi di qualifica relativi ai sistemi di GO e MPE, delle esigenze di semplificazione relativamente alla documentazione da presentare in fase di istanza, su entrambi i portali dedicati, in modo da velocizzarne il processamento e risolvere le problematiche dettate dai ritardi nelle erogazioni dei contributi rispetto alle produzioni.

Nel primo caso, in particolare, con riferimento agli impianti che, passando da Ritiro Dedicato a mercato libero, richiedono la qualifica IGO potendo chiedere l'emissione dei certificati precedentemente trasferiti, a titolo gratuito, al GSE; nel secondo caso, invece, rispetto all'identificazione degli utenti del dispacciamento che, con elevata frequenza, possono avvicinarsi nella gestione dell'energia degli impianti.

GSE – Nei casi in cui le GO sono emesse e trasferite a titolo gratuito al GSE per essere successivamente trasferite sul mercato tramite sessioni di asta, il relativo valore economico assume una rilevanza di sistema. Viceversa, nel caso in cui vengono emesse a favore del produttore, il relativo valore resta dell'Operatore. Ciò, ad avviso del GSE, giustifica un processo di qualifica e accreditamento dell'impianto maggiormente preciso e dettagliato.

Tanto premesso, in generale, si rende noto che il GSE ha avviato un progetto di semplificazione dei processi connessi alla gestione dei rapporti tra GSE e Operatori, mediante l'unificazione dei diversi portali. In una fase iniziale, si prevede il coinvolgimento dei soli operatori responsabili della gestione di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, per poi estendere l'applicazione a tutti gli altri operatori e meccanismi incentivanti.

SCHEMA NUOVO DECRETO FER - RICHIESTA DI CHIARIMENTO

Si consideri un impianto eolico in esercizio da più di 5 anni e incentivato ai sensi del DM 24/10/2005 per il quale si intende realizzare un intervento di potenziamento attraverso l'installazione di nuovi componenti di generazione; la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento è superiore a 1 MW e l'intervento può accedere, secondo il nuovo schema di DM, ai meccanismi di incentivazione, previa partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso.

Come risulta dallo schema di decreto ministeriale recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da talune fonti rinnovabili" (così come anche previsto nel DM 23/06/2016), l'energia imputabile al potenziamento "EP" è pari alla differenza fra l'energia netta immessa in rete annualmente dopo l'intervento di potenziamento (EN) e la media della produzione netta degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento (E5).

Il § 3.4.5 delle "Procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016" stabilisce che, per gli interventi di potenziamento effettuati su impianti che già beneficiano di meccanismi di incentivazione sulla produzione di energia elettrica, a seguito dell'intervento di potenziamento e per il periodo residuo di diritto all'incentivo, la quota di energia incentivata ai sensi dei suddetti meccanismi non potrà superare la media della energia incentivata negli ultimi cinque anni utili precedenti l'intervento.

Pertanto, a seguito dell'intervento di potenziamento:

- ✓ la sezione dell'impianto già in esercizio (sezione 1) percepirà l'incentivo GRIN, ex-CV, su una quota di energia non superiore alla media della produzione netta degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento;
- ✓ la sezione aggiuntiva da potenziamento (sezione 2) beneficerà dell'incentivo derivante dalla partecipazione alla procedura d'asta, che sarà erogato in riferimento a una quota di energia pari alla

differenza fra la netta immessa in rete a seguito del potenziamento e la media della energia incentivata negli ultimi cinque anni utili precedenti lo stesso intervento.

A tal riguardo si chiede se, dopo l'entrata in esercizio del potenziamento, si dovesse verificare che l'energia prodotta annualmente dalla sezione 1 risultasse inferiore alla media della produzione E5, l'incentivo ai sensi del DM 24/10/2005 verrebbe erogato alla energia immessa effettivamente in rete dalla sezione già in esercizio o, comunque, al valore di energia corrispondente a E5 (in modo tale che tutta l'energia netta immessa in rete annualmente EN sia comunque incentivata, la quota parte E5 con l'incentivo GRIN e la quota parte EP con la tariffa aggiudicatasi all'asta)?

Per questa tipologia di potenziamento si precisa che, in aggiunta di componenti di generazione, è possibile installare gruppi di misura separati per l'intervento di potenziamento e misurare pertanto distintamente l'energia effettivamente prodotta annualmente dall'impianto già in esercizio (sezione 1) e quella effettivamente prodotta dall'intervento di potenziamento (sezione 2): è possibile pertanto percepire gli incentivi GRIN e quelli ai sensi dell'emanando DM rispettivamente per l'energia effettivamente prodotta e misurata dalla sezione 1 e quella effettivamente prodotta e misurata della sezione 2?

GSE – Non ritenendo opportuno far riferimento alle disposizioni riportate in uno schema di decreto ancora in discussione e non definitivo, si rappresentano le modalità di gestione del caso richiamato nell'ambito delle disposizioni normative di cui al D.M. 23 giugno 2016. In particolare, stante le attuali disposizioni normative, l'energia incentivata dell'intervento di potenziamento sarebbe quella eccedente la E5; conseguentemente, se, a seguito del potenziamento, fino al conseguimento di una produzione netta pari ad almeno E5, l'impianto beneficerebbe del solo incentivo ex-CV. Analogamente, se la sezione 1 venisse dismessa, il potenziamento dovrebbe produrre E5 prima di vedersi riconoscere l'incentivo aggiudicato tramite asta.

PROCEDURE SERVIZI AUSILIARI (DELIBERA 47/2013/R/EFR) – RICHIESTA REVISIONE

Si chiede al GSE di aggiornare o, quanto meno, emettere una versione distinta delle "Procedure per la determinazione del fattore percentuale convenzionale dei servizi ausiliari" pubblicate sul sito internet del GSE in data 13/01/2014 (nel seguito, Procedure FPC), in virtù del fatto che le procedure sono state realizzate ai sensi del DM 6.7.2012 che conteneva delle definizioni di potenza installata e nominale invertite rispetto quanto contenuto ora nel DM 23.06.2016. Pertanto, poiché all'atto della presentazione dell'istanza di accesso agli incentivi, per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie relative al DM 23.06.2016, dovranno essere comunicati i dati per il calcolo del Fattore Percentuale Convenzionale, le formule attuali condurranno alla determinazione errata dell'FPC.

GSE – Il GSE non ritiene di dover procedere a un aggiornamento delle Procedure FPC non essendo intervenuti rilevanti aggiornamenti normativi, regolatori né segnalazioni di incongruenze.

Si evidenzia che la definizione di "potenza di un impianto" riportata nelle Procedure FPC (Capitolo 2, lettera k) è la stessa prevista dell'art. 2, comma 1, lettera p) del D.M. 6/07/2012; in analogia, per la valutazione del FPC di un impianto che acceda agli incentivi previsti dal DM 23/06/2016, la definizione di "potenza di un impianto" da considerare è quella prevista dell'art. 2, comma 1, lettera p), del DM 23/06/2016.

PROCEDURE OPERATIVE GESTIONE ESERCIZIO - REVISIONE DELLA PERCENTUALE DEI SERVIZI AUSILIARI

L'Associazione chiede chiarimenti in merito allo stato di avanzamento delle istanze di "Rivalutazione dei parametri di calcolo dell'incentivo" presentate da alcuni associati. Si tratta nello specifico del forfait relativo al consumo dei servizi ausiliari e alle perdite di linea/trasformazione (FPC) definito dal GSE nell'ambito dell'istruttoria di accesso agli incentivi, sulla base dei "dati tecnici" dell'impianto e in conformità a quanto previsto dalle Procedure FPC.

GSE – Il GSE ha fornito i chiarimenti richiesti e ha comunicato all'Associazione che, come previsto al paragrafo 6.2 "*Aggiornamento del fattore percentuale convenzionale su richiesta del GSE*" delle Procedure FPC, valuterà l'opportunità di richiedere agli Operatori l'aggiornamento del fattore percentuale convenzionale (FPC) sulla base delle misure dell'energia elettrica effettivamente assorbita dai servizi ausiliari.

PROCEDURE OPERATIVE GESTIONE ESERCIZIO - FRAZIONAMENTO PARTICELLE CATASTALI

L'Associazione chiede che la variazione della configurazione catastale dell'impianto a seguito del frazionamento delle particelle individuate nel progetto autorizzato e ammesso agli incentivi rientri nell'ambito degli "Interventi non significativi" di cui alle Procedure GEI e, pertanto, non debba essere soggetta a obblighi di comunicazione al GSE, soprattutto con riferimento a interventi realizzati prima della pubblicazione delle procedure.

GSE – Si ribadisce che la "variazione della configurazione catastale dell'impianto a seguito del frazionamento delle particelle individuate nel progetto autorizzato e ammesso agli incentivi" rientra nella categoria di "Modifica della configurazione di impianto" definita al paragrafo 3.3 delle Procedure GEI e, pertanto, è soggetta agli obblighi di comunicazione.

Per le variazioni catastali effettuate in data antecedente alla pubblicazione delle Procedure GEI (20/12/2017) ma non ancora comunicate al GSE, si segnala che, come disposto dal paragrafo 4.2 delle stesse, l'Operatore è tenuto a trasmettere la relativa comunicazione al GSE solo nel caso in cui l'intervento in argomento – nuova configurazione catastale – comporti la riduzione dell'incentivo riconosciuto in fase di ammissione.

ALLEGATO 1 (DSAN OFFICINA SPECIALIZZATA)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a in _____, nel comune di _____, provincia di _____, il _____, Codice Fiscale _____, titolare di / in qualità di rappresentante legale della / procuratore di _____, con sede legale in _____, nel comune di _____, provincia di _____, Partita IVA _____, Codice Fiscale _____, (nel seguito, Officina Specializzata),

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

- di aver preso visione del D.M. 23 giugno 2016 recante *“Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”*;
- di aver preso visione delle *“Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi”* pubblicate sul sito internet del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) in data 20 dicembre 2017 (nel seguito, Procedure Operative);
- che il generatore/alternatore/aerogeneratore... marca-modello-numero seriale (nel seguito, Componente) è già stato utilizzato in impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- che l’attività di rigenerazione del Componente è stata completata in data XX/XX/XXXX (data successiva a quella di pubblicazione delle Procedure Operative: 20 dicembre 2017);
- di aver ripristinato le normali condizioni funzionali e prestazionali del Componente dal punto di vista tecnico e della sicurezza, in conformità a quanto previsto al paragrafo 2.8. delle Procedure Operative;
- che l’attività di rigenerazione del Componente rientra tra quelle elencate nella visura camerale dell’Officina Specializzata;
- di allegare alla presente la copia della visura camerale dell’Officina Specializzata;
- di allegare copia leggibile di un proprio documento d’identità in corso di validità;
- di essere a conoscenza che i dati trasmessi saranno trattati dal GSE ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità.

Roma, li _____

Il dichiarante

ALLEGATO 2 (DSAN OPERATORE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a in _____, nel comune di _____, provincia di _____, il _____, Codice Fiscale _____, titolare di / in qualità di rappresentante legale della / procuratore di _____, con sede legale in _____, nel comune di _____, provincia di _____, Partita IVA _____, Codice Fiscale _____, Operatore dell'impianto identificato dal codice FER/IAFR

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

- di aver preso visione del D.M. 23 giugno 2016 recante *“Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”* (nel seguito, Decreto) e, segnatamente, dell'art. 2, comma, lettera ae), del Decreto che definisce *“«componente rigenerato» un componente già utilizzato che, a seguito di lavorazioni specifiche, se necessarie, viene riportato alle normali condizioni di operatività”* ;
- di aver preso visione delle *“Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi”* pubblicate sul sito internet del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) in data 20 dicembre 2017 (nel seguito, Procedure Operative);
- che il generatore/alternatore/aerogeneratore.... marca-modello-numero seriale (nel seguito, Componente) è già stato utilizzato in impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- che, a seguito di lavorazioni specifiche completate in data antecedente a quella di pubblicazione delle Procedure Operative (20 dicembre 2017), il Componente è stato riportato alle normali condizioni di operatività;
- [in alternativa alla precedente alinea] che sebbene non siano state realizzate lavorazioni specifiche in data antecedente a quella di pubblicazione delle Procedure Operative (20 dicembre 2017), il Componente assicura le normali condizioni di operatività;
- che il Componente è utilizzato esclusivamente nell'ambito dell'intervento per cui è resa la presente dichiarazione;
- di allegare copia leggibile di un proprio documento d'identità in corso di validità;
- di essere a conoscenza che i dati trasmessi saranno trattati dal GSE ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità.

Roma, li _____

Il dichiarante